

# **NORMATIVA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA**



## Indice

- Articolo 1 Istituzione del Sistema di qualificazione**
- Articolo 2 Documentazione correlata e modelli di dichiarazioni**
- Articolo 3 Requisiti speciali per la qualificazione**
- Articolo 4 Prestazioni**
- Articolo 5 Categorie di specializzazione**
- Articolo 6 Disposizioni transitorie**



## **Articolo 1** **ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

**1.1.** La presente Normativa definisce il Sistema di Qualificazione delle Imprese per i “Servizi di manutenzione dei mezzi d’opera” (di seguito “Sistema”), istituito secondo quanto previsto dall’art. 1 del Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione. La Normativa prescrive i requisiti di ordine tecnico professionale richiesti agli operatori economici che presentano domanda di qualificazione, ovvero già qualificati, nonché i criteri di valutazione adottati per la valutazione dei requisiti medesimi.

**1.2.** Al Sistema si applica tutto quanto previsto nel Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione di RFI Spa (di seguito “Disciplinare”), per quanto non espressamente stabilito dalla presente Normativa. In caso di difformità o incompatibilità tra quanto previsto dal Disciplinare e quanto previsto da questa Normativa del Sistema prevale quanto stabilito dal quest’ultima.

**1.3.** I Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione sono quelli indicati all’art. 3 del Disciplinare che presenteranno la domanda di qualificazione nei modi ivi indicati all’art. 4.

**1.4.** Il presente Sistema è afferente alla categoria “Servizi”.

## **Articolo 2** **DOCUMENTAZIONE CORRELATA E MODELLI DI DICHIARAZIONI**

**2.1.** Il procedimento di qualificazione fa riferimento alla documentazione di seguito indicata che, nella versione vigente, è parte integrante della Normativa del Sistema ed è resa disponibile sul sito [www.rfi.it](http://www.rfi.it)

1. Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
2. Schede Tecniche;
3. Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005;
4. Procedura Requisiti, monitoraggio e controllo delle officine esterne addette alla manutenzione dei mezzi d’opera circolanti in regime di interruzione sulla rete RFI codifica: RFI DPR PD IFS 012;
5. Procedura Gestionale Autorizzazione alla circolazione dei mezzi d’opera di RFI e delle imprese appaltatrici, esclusivamente in regime di interruzione, sulla rete RFI DPR P SE 01 1;
6. Decreto ANSF 4/2012 - Allegato C;
7. Linee guida ANSF “Linee guida per la qualificazione e la certificazione del personale addetto ai Controlli non Distruttivi (CND) nella manutenzione ferroviaria”;
8. Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011 fino a data di abrogazione disposta dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779;
9. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della commissione del 16 maggio 2019;
10. Direttiva UE 2016/798 come recepita dal D.Lgs. 14 maggio 2019 n. 50.

**2.2.** Le dichiarazioni da presentare per l’iscrizione al Sistema devono essere rese utilizzando i modelli di dichiarazione disponibili sul sito [www.rfi.it](http://www.rfi.it).

## **Articolo 3** **REQUISITI SPECIALI PER LA QUALIFICAZIONE**

**3.1.** Ai fini della qualificazione, i Soggetti di cui al precedente art. 1.3 devono dimostrare di essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine Generale di cui all’art. 5 (Requisiti per la qualificazione) del Disciplinare, anche dei requisiti speciali richiesti dalla presente Normativa di sistema. In base ai criteri elencati di seguito, il procedimento attribuisce al soggetto richiedente in possesso dei requisiti previsti, la qualificazione per ogni categoria di specializzazione richiesta, come definita al successivo art. 5.



### 3.2 Requisiti relativi alla condizione economico finanziaria

I documenti relativi alla condizione economico finanziaria di cui all'art. 6.10 del Disciplinare sono valutati secondo i criteri definiti nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005. Il valore della soglia minima di qualificazione (S1) è pari a 18.

### 3.3 Requisiti relativi alla capacità tecnica

I requisiti relativi alla capacità tecnica, da comprovare con la produzione dei documenti di seguito elencati, sono quelli relativi a:

- a. disponibilità di attrezzature tecniche in relazione alle categorie di specializzazione per le quali si chiede la qualificazione, secondo quanto indicato nelle Schede Tecniche;
- b. struttura organizzativa con disponibilità in organico di personale con ruoli e qualifiche professionali in relazione alle categorie di specializzazione per le quali si richiede la qualificazione, secondo quanto indicato nelle Schede Tecniche. Per l'attestazione del requisito relativo al personale, saranno considerate le risorse interne dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, gli Amministratori ed i Legali Rappresentanti (queste due ultime figure dovranno produrre apposita dichiarazione di unicità dell'incarico, resa secondo il modello “*Dichiarazione Unicità incarico risorse*”). Non saranno invece considerati altri ruoli presenti nella compagine societaria quali soci, sindaci, procuratori, revisori, etc.  
Non sono ammessi i contratti di somministrazione lavoro, né il distacco di lavoratori.
- c. certificazione di Soggetto Responsabile della Manutenzione (certificato SRM), per la funzione esecuzione della manutenzione di cui all'art. 14 paragrafo 3 lettera d) della Direttiva UE 2016/798, ai sensi del Regolamento UE 445/2011 (fino alla data di abrogazione) e Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779.

#### 3.3.1 Documentazione per l'attestazione dei requisiti relativi alla capacità tecnica:

1. Elenco dei manutentori qualificati ad operare sugli organi di sicurezza, redatto secondo il prospetto elenco 1 dell'allegato B alla procedura operativa RFI DPR PD IFS 012;
2. Copia dei documenti attestanti il possesso delle abilitazioni e qualificazioni professionali previste per il personale qualificato ad operare sugli organi di sicurezza, addetto alle prove non distruttive, addetto alle saldature, di cui al precedente punto 1, nella consistenza riportata nelle Schede Tecniche e con le seguenti prescrizioni:
  - a. personale qualificato ad operare sugli organi di sicurezza, secondo procedura RFI DPR PD IFS 012;
  - b. personale addetto alle prove non distruttive di secondo livello, nei metodi ultrasuoni, magnetoscopia e liquidi penetranti, qualificato e certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9712 Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive, con estensione al settore “Manutenzione Ferroviaria – Rotabili (MF/R) - Classe operativa B” (applicazione delle linee guida ANSF); è ammesso il ricorso a risorse esterne in possesso delle certificazioni di cui sopra. Le varie metodologie di prova possono essere eseguite da un'unica risorsa certificata;
  - c. personale addetto all'esecuzione dei processi di saldature (non strutturali) qualificato e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9606-1 Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 1: Acciai; è ammesso il ricorso a risorse esterne in possesso delle certificazioni di cui sopra.
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'elenco delle attrezzature, impianti, mezzi tecnici richiesti dalle Schede Tecniche, con indicazione del modello, della matricola, dell'anno di fabbricazione e dello specifico titolo di proprietà (modello dichiarazione *Elenco attrezzature*); La dichiarazione deve essere corredata da documentazione che attesti la proprietà o disponibilità delle attrezzature. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: fatture d'acquisto, estratto del libro dei cespiti, contratti di leasing o noleggio, ecc.
4. Copia dei certificati di taratura degli strumenti di misura richiesti dalle Schede Tecniche e di seguito elencati, rilasciati da Enti di accreditamento firmatari degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA e ILAC MRA, (per l'Italia ACCREDIA), conformi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;



Sono ammessi anche certificati di taratura rilasciati da laboratori interni all'impresa o da laboratori non in possesso dell'accreditamento di cui sopra, mediante procedure del SGQ che rispettino la normativa UNI EN ISO 10012 ed a condizione che siano adottati metodi di taratura normalizzati o standardizzati emessi da enti nazionali, internazionali riconosciuti, utilizzando campioni di riferimento tarati da centri Accredia, al fine di garantire la riferibilità delle misure:

- a. Calibri a corsoio, calibri specifici per la misura del diametro delle ruote, dello scartamento interno della sala, della quota QR, dello spessore ed altezza bordino;
  - b. Manometro campione;
  - c. Strumento per la misura della resistenza elettrica delle sale;
  - d. Chiavi dinamometriche;
  - e. Micrometri e alesametri;
5. Copia del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) dal quale risulti il contratto di lavoro subordinato a tempo pieno per tutto il personale previsto nelle Schede Tecniche. E' accettata anche la copia parziale del libro, riferita solo alle figure professionali richieste.
6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il ricorso a soggetti terzi per l'esecuzione delle prove non distruttive e per le saldature, con l'indicazione delle organizzazioni interessate;
7. Copia dei titoli da cui risulta la proprietà ovvero altro titolo di disponibilità dello stabilimento indicato per le lavorazioni;
8. Planimetria dello stabilimento con l'indicazione di:
- a. quote degli spazi coperti e degli spazi esterni, compresa l'altezza;
  - b. area destinata alle lavorazioni in ambiente protetto;
  - c. binario esterno/interno capannone;
9. Certificato di Soggetto Responsabile della Manutenzione (certificato SRM), per la funzione d) "Esecuzione della Manutenzione" ai sensi del Regolamento 445/2011 (fino alla data di abrogazione) e Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779. La certificazione deve essere rilasciata da specifico organismo di certificazione (OC) a norma del D.Lgs. 14 maggio 2019 n. 50;
10. Documentazione del Sistema di gestione per la qualità che preveda, nella documentazione correlata, la Procedura Requisiti, monitoraggio e controllo delle officine esterne addette alla manutenzione dei mezzi d'opera circolanti in regime di interruzione sulla rete RFI - RFI DPR PD IFS 012, con relativa modulistica di riferimento.

### **3.4. Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità**

Copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, riferito ai settori EA 18 e/o EA 22 e/o EA 29, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente art. 3.4. deve essere presentata da ogni soggetto componente.

### **3.5. Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente**

Per questo Sistema di qualificazione il requisito non è richiesto.

### **3.6. Requisiti relativi al Sistema di monitoraggio delle imprese**

Questi requisiti sono valutati da RFI attraverso il monitoraggio continuo delle prestazioni rese dalle imprese, secondo quanto previsto nella procedura RFI DPR PD IFS 012 *Requisiti, monitoraggio e controllo delle officine esterne addette alla manutenzione dei mezzi d'opera circolanti in regime di interruzione sulla rete*.



### 3.7. Condizioni particolari per la qualificazione

Nell'ambito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3.3, anche a seguito di visite tecniche, i soggetti che non attestano precedenti esperienze in campo ferroviario, nei 60 mesi antecedenti la domanda, sono qualificati con limitazione nelle categorie di specializzazione richieste. Ai soggetti qualificati con limitazione è concessa la possibilità di partecipare alle gare indette da RFI col presente Sistema, ma è imposto loro il divieto di eseguire attività manutentive sui mezzi d'opera iscritti al RUMO nella disponibilità di operatori economici.

Per rimuovere la limitazione della qualificazione i soggetti dovranno presentare un Piano di riparazione e controllo, relativo a una revisione generale/verifica quinquennale su un mezzo iscritto al RUMO. RFI sulla base del Piano individuerà eventuali fasi vincolanti e notificanti, per il controllo delle modalità di esecuzione dell'attività manutentiva con verifiche tecniche presso l'officina. In questa fase sarà anche verificato che:

- a. il sistema di gestione certificato adottato, nella documentazione correlata, preveda e attui quanto previsto dalla Procedura *Requisiti, monitoraggio e controllo delle officine esterne addette alla manutenzione dei mezzi d'opera circolanti in regime di interruzione sulla rete RFI* - RFI DPR PD IFS 012;
- b. il sistema di gestione certificato adottato, relativamente agli interventi sugli organi di sicurezza di cui al punto II.6.2 della Procedura Gestionale RFI DPR P SE 01 1, preveda: la rintracciabilità delle operazioni di controllo e manutenzione effettuate, la descrizione delle modalità dell'intervento, l'indicazione degli operatori che hanno effettuato gli interventi e la copia di tutte le pertinenti registrazioni della Qualità.

La regolare esecuzione delle attività manutentive, attestate dalle verifiche del personale tecnico di RFI e dal certificato di re-immissione in servizio del mezzo, consentirà la rimozione della limitazione con la conseguente rideterminazione della qualificazione.

3.8. Per ognuna delle categorie di specializzazione di cui al successivo art. 5, nelle Schede Tecniche sono specificati i requisiti di cui ai precedenti art. 3.3. e 3.4 che devono essere posseduti dai soggetti richiedenti la qualificazione.

3.9. RFI può disporre l'esecuzione di verifiche tecniche per accertare il reale possesso dei requisiti previsti.

## **Articolo 4 PRESTAZIONI**

4.1. I servizi di cui al presente Sistema di Qualificazione comprendono interventi atti a mantenere o ripristinare la funzionalità dei mezzi d'opera o di parti di essi.

Rientrano in tale fattispecie le operazioni di manutenzione previste dal Manuale di uso e manutenzione del mezzo, come la manutenzione preventiva programmata, le revisioni generali e la manutenzione correttiva.

Rientrano inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria come le grandi riparazioni e quanto necessario per consentire un allungamento della vita utile dei mezzi.

## **Articolo 5 CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE**

5.1. Le categorie di specializzazione per i servizi di manutenzione dei mezzi d'opera sono le seguenti:

<b>OMM-A</b>	<b>Manutenzione e verifica mezzi d'opera fino a 17 t e mezzi bimodali strada rotaia</b>
<b>OMM-B</b>	<b>Manutenzione e verifica mezzi d'opera maggiori di 17 t fino a 40 t</b>
<b>OMM-C</b>	<b>Manutenzione e verifica mezzi d'opera maggiori di 40 t</b>

5.2. Per le categorie di specializzazione del presente sistema non sono previste classi di qualificazione.



## **Articolo 6** ***DISPOSIZIONI TRANSITORIE***

**6.1.** Le officine già qualificate o in fase di qualificazione alla data di revisione di questa Normativa hanno i seguenti obblighi:

- Dimostrare di aver avviato l'iter per la certificazione di soggetto SRM, di cui al precedente articolo 3.3.1.10, entro 1 anno dalla data di revisione della presente Normativa, pena la sospensione della qualificazione. Il procedimento di certificazione dovrà essere concluso entro 2 anni dalla data di revisione della presente Normativa.
- Inviare entro 6 mesi dalla data di revisione della scheda tecnica del presente Sistema tutta la documentazione attestante il possesso dei nuovi requisiti di cui ai punti d), g), o), q), r) e u) della tabella "Attrezzature" contenuta nella scheda tecnica, pena la sospensione della qualificazione.

**6.2.** Le officine già qualificate o in fase di qualificazione alla data di revisione di questa Normativa nella categoria OMM-A con limitazione alla manutenzione dei soli mezzi bimodali strada rotaia, in aggiunta a quanto previsto nel precedente punto 6.1 al primo punto elenco, dovranno presentare la documentazione a comprova del possesso dei requisiti tecnici richiesti nella tabella "Attrezzature" della Scheda Tecnica, in conseguenza dell'eliminazione della possibilità di qualificazione con limitazione.

**6.3.** Le domande di qualificazione presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente Normativa saranno esaminate considerando i nuovi requisiti.